

SETTORE IV^ LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE E PATRIMONIO

DETERMINA N. 91 DEL 30-04-22

OGGETTO : SISMA 2016 O.C.S.R. N. 109 DEL 23/12/2020 (EX ORD. 37/2017). DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INERENTI LA DIREZIONE LAVORI, CONTA=

Il giorno trenta del mese di aprile dell'anno duemilaventidue

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo “decreto legge”);
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato ubicato in Piazza Mazzini n. 1, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Montegranaro al Foglio 18 mappale 98 di proprietà del Comune è stato ispezionato dal personale del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo come da sopralluogo effettuato in data 13/02/2017 e relativa documentazione;
- con Ordinanza Sindacale n. 178 prot. n. 17289 del 31/10/2016 è stata dichiarata la temporanea inagibilità dell'immobile, revocata con successiva Ordinanza Sindacale n. 204 prot. n. 20104 del 19/12/2016 a seguito dell'esecuzione di interventi di messa in sicurezza;

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 37 dell'8 settembre 2017 e ss.mm.ii., recante “*Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016*” è stato approvato il primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/2017, 33/2017, 37/2017, 56/2018, 64/2018 e 86/2020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta a complessivi € 945.801.421,59 per un totale di n. 1109 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari ad € 2.470.000,00;
- con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 4872 del 03/08/2021 è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori denominati “Sisma 2016 – Palazzo Comunale O.C.S.R. n. 37/2017”, concedendo a questo Ente il contributo di € 2.357.400,00 per la realizzazione dell'opera;

Atteso che:

- il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione;
- non essendo ricompreso negli allegati 1, 2 e 2 bis al decreto legge, questo Comune NON può contare sulle opportunità di potenziamento del proprio personale tecnico normate dall'art.50 bis dello stesso d.l. né dispone delle necessarie risorse finanziarie per poter procedere ed assumere, autonomamente, soggetti per tali finalità;

Accertata, quindi, l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

Richiamati:

- la determinazione del Responsabile del IV Settore n. 282/1124 del 18/09/2018 di presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva ed efficace di cui alla determinazione n. 285/601 del 19/07/2018 della S.U.A. della Provincia di Fermo, dell'appalto per i servizi tecnici per la progettazione dei lavori denominati “Sisma 2016 – Palazzo Comunale O.C.S.R. n. 37/2017” all'operatore economico Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da:
 - All Ingegneria, con sede ad Ancona in via I Maggio, 56/A Cod.Fisc. e P.Iva 01065520429;
 - Meta Consulting Progettazione S.r.l., con sede a Terni in via G.da Vitalone, 8 Cod.Fisc. e P.Iva 01251890552;
 - Ing. Sara Galante, con sede a Vasto (CH) in via Giulio Cesare, 53 Cod.Fisc. GLNSRA90S60E372F e P.Iva 02546240694;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 49 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, progettato dalla R.T.P. sopra nominata, che presenta il seguente quadro tecnico economico:

| QUADRO TECNICO ECONOMICO | |
|--|-----------------------|
| | Euro |
| STRUTTURE | 789 555,74 € |
| FINITURE ARCHITETTONICHE E FINITURE STRETTAMENTE CONNESSE | 544 965,80 € |
| IMPIANTO IDROSANITARIO | 57 621,11 € |
| IMPIANTO TERMICO | 38 796,00 € |
| IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI | 122 247,77 € |
| ONERI DELLA SICUREZZA | 77 095,15 € |
| A) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI | 1 630 281,57 € |
| Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |
| | Euro |
| B1) - I.V.A. 10% su A) | 163 028,16 |
| B2) - Imprevisti e lavori in economia compresa IVA | 81 500,68 |
| B3) - Incentivo al 2,0% di A art.113 Leg.vo 50/2016 e OCSR n. 57/2018 | 32 605,63 |
| B4) - Intervento di sanificazione IVA compresa | 5 002,00 |
| B5) - Spese per saggi, prelievi, indagini e prove sui materiali, compresa IVA | 8 906,00 |
| B6) - Spese tecniche per progettazione | 109 643,84 |
| B7) - Spese tecniche di direzione lavori, contabilità e CSE | 143 506,13 |
| B8) - Spese tecniche di collaudo ed attestazioni | 33 057,99 |
| B9) - Spese tecniche per relazione geologica | 5 941,97 |
| B10) - Cassa al 2% su B9 | 118,84 |
| B11) - CNPAIA al 4% su B6-B7-B8 | 11 448,32 |
| B12) - IVA al 22% su B6-B7-B8-B9-B10-B11 | 66 817,76 |
| B13) - Intervento di restauro su opere pittoriche compreso professionista ed IVA | 57 650,26 |
| B14) - Contributo SUA | 4 890,84 |
| B15) - Costo compenso commissione di gara | 3 000,00 |
| B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 727 118,43 |
| C) IMPORTO TOTALE INTERVENTO A)+B) | 2 357 400,00 € |

Atteso che il progetto è stata validato con verbale del 28/04/2021;

Dato atto che l'opera viene finanziata con i fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario straordinario n. 37/2017, trasferiti nella contabilità speciale intestata al Presidente - Vice Commissario, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e ss.mm. ed ii.;

Rilevata l'urgenza di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 e ss.mm.ii.;

Dato atto che:

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice;
- l'art. 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/017 dispone che *“Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione.”*;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, ai sensi del D.M. 17/06/2016, gli importi dei servizi tecnici per la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, pari a € **143.506,13** al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, come risultante dall'allegato elaborato tecnico *“Capitolato descrittivo e prestazionale”* considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e riassunto nel prospetto che segue:

| Tabella 1 - RIEPILOGO PRESTAZIONI | | |
|--|---------------------|---------------------|
| C.I ESECUZIONE DEI LAVORI | Prestazione | Corrispettivi CP+S |
| Direttore dei Lavori e coordinatore dell'ufficio di Direzione dei Lavori | Principale | € 73.974,60 |
| Direttore Operativo | Secondaria | € 16.958,91 |
| Ispettore di Cantiere | Secondaria | € 10.175,34 |
| Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione | Secondaria | € 42.397,28 |
| IMPORTO A BASE DI GARA | € 143.506,13 | € 143.506,13 |

- le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente tabella:

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Parametri Base <<P>> |
|-------------------|-----------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| | Codice | Descrizione | | | |
| EDILIZIA | E.22 | <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i> | 1,55 | 544.965,80 | 8,07518994% |
| STRUTTURE | S.04 | <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo – Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati – Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i> | 0,90 | 866.650,89 | 7,21562843% |
| IMPIANTI | IA.03 | <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.</i> | 1,15 | 122.247,77 | 12,22791577% |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-------|---|------|-----------------------|--------------|
| IMPIANTI | IA.01 | <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.</i> | 0,75 | 57.621,11 | 15,4671548% |
| IMPIANTI | IA.02 | <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.</i> | 0,85 | 38.796,00 | 17,60445046% |
| Totale | | | | 1.630.281,57 € | |
| Percentuale forfettaria spese | | | | 10,00% | |

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, attesa l'unicità degli incarichi oggetto di affidamento, gli importi delle singole categorie non definiscono alcuna distinzione tra prestazione principale e prestazioni secondarie, che vengono invece dettagliate nella Tabella 1 - RIEPILOGO PRESTAZIONI.

Si precisa, altresì, che, in caso di R.T., **la mandataria dovrà eseguire l'incarico di Direttore dei Lavori** e le mandanti potranno eseguire le attività di direttore operativo e di ispettore di cantiere, nonché il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.

Dato atto che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Atteso che i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

Considerato che l'acquisto dei servizi tecnici per la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento di "Adeguamento sismico del Municipio" è ricompreso all'interno dell'intervento stesso identificato con il codice CUI L00218260446201800013;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, secondo cui: *"1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.*

2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa";

Richiamato il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

Dato atto che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi*

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice);

- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. n. 55 del 14 giugno 2019;
- in particolare, l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone “*Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:*
 - o *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - o *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - o *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”*,

è stato sospeso sino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva in argomento;

Considerato che, stante la specificità dell'ambito di intervento (ricostruzione post sisma), si valuta opportuno ricorrere alle funzioni della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo;

Dato atto che, infatti, questo Comune, in data 05/05/2021, ha sottoscritto e rinnovato con la Provincia di Fermo la “*Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del d. lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 7.04.2014, n. 56*”;

Ritenuto, pertanto, di potere attribuire alla SUA della Provincia di Fermo, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto di:

- individuare il fine che si intende perseguire con il contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'acquisizione dei servizi tecnici indispensabili per la realizzazione dei lavori denominati “Sisma 2016 – Palazzo Comunale O.C.S.R. n. 37/2017”;
- indicare quale oggetto del contratto, l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nello schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e *quivi* allegati quale parte integrante e sostanziale;

- la forma del contratto viene individuata nella forma pubblica – amministrativa a cura del Segretario Generale rogante, in modalità elettronica, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice;
- richiedere cauzione definitiva per la stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice, da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 123/04;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto ammonta ad € 143.506,13 (euro centoquarantatremilacinquecentosei/13) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. ed ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);
- il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 ss. mm ed ii., il Comune di Montegranaro ha deciso di ricorrere ad un unico contraente per motivi di organicità di approccio tecnico-economico, di contenimento dei tempi e di economia degli atti;

Preso atto che per la realizzazione degli interventi che rivestono importanza essenziale per la ricostruzione, come quello in oggetto, l'art. 14, comma 3-bis. 1 del decreto legge, come novellato dall'art. 11-bis, comma 1, lett. b), legge 120/020, attribuisce ai Soggetti Attuatori delegati la possibilità di ricorrere alla procedura “accelerata” prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria;

Considerato che:

- per “*voluntas legis*”, la scelta di ricorrere al “modello accelerato” è rimessa al libero apprezzamento del Soggetto Attuatore, trattandosi di una facoltà e non già di un obbligo al quale lo stesso deve sottostare;
- l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 conferma la natura facoltativa di tale ricorso, prevedendo la possibilità di una rinuncia alla procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale;
- in applicazione di quanto disposto dal richiamato comma 3, il Presidente della Regione Marche – Vice Commissario ha deciso di lasciare ai Soggetti Attuatori delegati proprietari degli edifici la scelta di avvalersi o meno della suindicata procedura accelerata, compilando con un No l'apposito campo previsto dalla piattaforma Sisma App (link: <http://supportosisma2.regione.marche.it>);
- tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione di rinuncia da parte del Soggetto Attuatore delegato;
- il Comune di Montegranaro nel caricare l'intervento in piattaforma ha deciso di NON avvalersi della detta procedura avendone valutata l'inopportunità;

Considerato che:

- l'art. 2, comma 2, lett. a), dell'O.C.S.R. n. 37/2017 prevede che il conferimento degli incarichi *infra* soglia debba avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge;
- l'art. 2, comma 2-bis del decreto legge, modificato dall'art. 1-bis del D.L. 24 ottobre 2019 n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 prevede che “*l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici [...], per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n.*

50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.”;

- l'art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120 e ss.mm. ed ii. dispone che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni estende l'applicazione delle disposizioni emergenziali anche alle gestioni commissariali finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici;
- l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/020, recita “Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.”;
- con Circolare commissariale prot. CGRTS 2594 del 27/01/021 ad oggetto “Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di Semplificazione 76/2020”, viene chiarito al paragrafo 8 che “al fine di garantire un'omogeneità di interpretazione da parte dei soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, si richiama la necessità di attuare il disposto dell'art. 3, terzo comma, dell'ordinanza n.109/2020, affidando i servizi di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore alla soglia di valore di settantacinquemila euro e fino alla soglia di valore comunitaria, attraverso procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.2, comma 2-bis del decreto legge n.189/2016.”;

Ritenuto di confermare la scelta della rinuncia alla procedura accelerata in quanto si preferisce procedere ai sensi dell'art 2, comma 2-bis del decreto legge, trattandosi di un modello negoziale decisamente più rapido, a fronte del micro-sistema derogatorio relativo all'utilizzo del criterio del minor prezzo per l'intero sotto soglia comunitario, vieppiù perché consente un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando in base all'art. 14, comma 3-bis del medesimo decreto, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di avvalersi, alla luce del principio di cui all'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni, delle deroghe previste dal medesimo decreto per i contratti sotto soglia, in particolare di quella consentita dall'art. 1, comma 3 in materia di esclusione automatica che permette di ridurre i tempi di affidamento del servizio;

Valutato pertanto che trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge e, dunque, a mezzo di procedura negoziata da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, invitando almeno dieci operatori economici iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 dello stesso decreto;

Valutato altresì di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 46, comma 1, del Codice in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) ai sensi degli artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del decreto legge, nonché del D.M. 2/12/2016, n. 263 e dell'art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di IDONEITÀ PROFESSIONALE, tenuto conto che il professionista che espletterà la funzione di direttore operativo per le operazioni di restauro pittorico, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del Decreto n. 154/2017, sarà individuato successivamente dal Comune.

Requisiti del concorrente

1. **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti** di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
2. **I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;**
3. *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara;

Requisiti del gruppo di lavoro

4. *(per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto)* **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico:
 - *(per il professionista che espleta l'incarico di Direttore dei lavori, oggetto dell'appalto, personalmente responsabile dello stesso)* Trattandosi di immobile sottoposto a vincolo culturale **Laurea magistrale o quinquennale in Architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;**
 - *(per il professionista che espleta l'incarico di direttore operativo),* **Laurea magistrale o quinquennale in Ingegneria (settore civile o settore industriale) o Laurea magistrale o quinquennale in Architettura, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale;**
 - *(per il professionista che espleta l'incarico di ispettore di cantiere)* **Abilitazione professionale tecnica ed iscrizione al relativo albo/collegio;**
5. *(per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)* **I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008;**

PRECISAZIONI:

- con riferimento al requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), a fronte della deroga consentita dalla Struttura commissariale, si precisa che coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività oggetto della presente procedura, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, POSSONO, IN LUOGO DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE, fino a quando perdurerà la condizione di oggettiva impossibilità alla presentazione di iscrizione, produrre una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38, 46, e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione in un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un ente pubblico nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini della iscrizione nel citato "elenco speciale dei professionisti;

- b) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA:

6. **Fatturato globale medio annuo** (voce A1 del conto economico o, in caso di non obbligo alla redazione del conto economico, Modello Unico o la Dichiarazione IVA) per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera d'invito in caso di invito ad offrire, per un importo non inferiore ad € 287.012,26 CNPAIA ed IVA esclusi; tale requisito di fatturato è richiesto, in ragione del valore economico dell'appalto, al fine di selezionare un operatore affidabile e con un livello adeguato di esperienza e capacità strutturale;

c) ai sensi del punto 2.2.2.1. del § IV delle Linee guida ANAC n. 1/2016 e dell'art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice, stabilire che i concorrenti debbano essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE:

7. **Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera d'invito in caso di invito ad offrire, e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella (servizi cd. analoghi) e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Importo complessivo minimo | Corrispondenza | |
|-------------------|-----------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| | Codice | Descrizione | | | | L 143/49 | Dm 18/11/71 |
| EDILIZIA | E.22 | <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i> | 1,55 | 544.965,80 | 1.089.931,60 | I/e | I/b |
| STRUTTURE | S.04 | <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo – Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati – Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i> | 0,90 | 866.650,89 | 1.733.301,78 | IX/b | III |
| IMPIANTI | IA.03 | <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.</i> | 1,15 | 122.247,77 | 244.495,54 | III/c | I/b |
| IMPIANTI | IA.01 | <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.</i> | 0,75 | 57.621,11 | 115.242,22 | III/a | I/b |
| IMPIANTI | IA.02 | <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.</i> | 0,85 | 38.796,00 | 77.592,00 | III/b | I/b |

8. **Servizi “punta” di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse

in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera d'invito in caso di invito ad offrire, con le seguenti caratteristiche:

- l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima.

FARE MOLTA ATTENZIONE: NON è possibile dimostrare il possesso del requisito mediante un unico servizio di importo pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

| CATEGORIE D'OPERA | ID. OPERE | | Grado Complessità <<G>> | Costo Categorie(€) <<V>> | Importo complessivo minimo | Corrispondenza | |
|-------------------|-----------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| | Codice | Descrizione | | | | L 143/49 | Dm 18/11/71 |
| EDILIZIA | E.22 | <i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza.</i> | 1,55 | 544.965,80 | 435.972,64 | I/e | I/b |
| STRUTTURE | S.04 | <i>Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo – Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati – Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.</i> | 0,90 | 866.650,89 | 693.320,71 | IX/b | III |
| IMPIANTI I | IA.03 | <i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.</i> | 1,15 | 122.247,77 | 97.798,22 | III/c | I/b |
| IMPIANTI I | IA.01 | <i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.</i> | 0,75 | 57.621,11 | 46.096,89 | III/a | I/b |
| IMPIANTI I | IA.02 | <i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico.</i> | 0,85 | 38.796,00 | 31.036,80 | III/b | I/b |

FARE MOLTA ATTENZIONE:

Per le categorie E22 e S04, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per le categorie IMPIANTI ID IA.01 e IA.02, ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti solo le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (e dunque di identica destinazione funzionale), in quanto nell'ambito della categoria Impianti convivono destinazioni funzionali

caratterizzate da diverse specificità.

Per la categoria IMPIANTI ID IA.03 ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche le attività svolte nell'ambito della categoria IMPIANTI ID IA.04 in quando di identica destinazione funzionale ma di complessità superiore.

- **STRUTTURA OPERATIVA MINIMA - PROFESSIONALITÀ STIMATE:**
per lo svolgimento dell'incarico sono necessarie le seguenti professionalità minime:

| RUOLO | REQUISITI | N. |
|--|---|---|
| Direttore dei Lavori e coordinatore dell'ufficio di Direzione dei Lavori | <u>Trattandosi di immobile sottoposto a vincolo culturale:</u> iscrizione alla <u>Sezione A</u> dell'Albo professionale degli <u>Architetti</u> . | 1 |
| Direttore Operativo | Iscrizione alla Sezione A dell'Albo professionale degli Ingegneri (settore civile/ambientale) o degli Architetti. | 1 |
| Ispettore di Cantiere | Tecnico abilitato | 1 |
| Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione | Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs.81/08. | (se in possesso dei requisiti, può coincidere con il Direttore dei Lavori o con le altre figure previste) |

- è consentita la coincidenza delle professionalità **solo** nei casi e nei modi espressamente indicati nella tabella sopra riportata;
- l'incarico dovrà essere svolto da numero minimo di unità da impiegare nell'esecuzione dell'appalto pari a 3 professionisti: n.1 Direttore Lavori, n.1 Direttore Operativo e n.1 Ispettore di cantiere;
- i professionisti che l'operatore economico che partecipa alla presente procedura intende impiegare per lo svolgimento di ciascuna delle prestazioni possono intrattenere con lo stesso operatore esclusivamente rapporti in qualità di:
- componente del RTP partecipante;
 - componente dello studio associato o dell'associazione di professionisti partecipante;
 - professionista in organico alla struttura del partecipante con status di socio attivo o di dipendente, o di collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua o di consulente a progetto che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.
- trattandosi di immobile sottoposto a vincolo culturale, l'ufficio di direzione lavori comprenderà un direttore operativo per le operazioni di restauro pittorico, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del Decreto n. 154/2017, che sarà individuato successivamente dal Comune.

PRECISAZIONI ULTERIORI:

- gli importi si intendono al netto di oneri fiscali e previdenziali;
- verranno presi in considerazione tutti i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv), del Codice, concernenti lo studio di fattibilità, la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo, nonché gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati; trattandosi di affidamento di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori, csp e cse, oppure di sola progettazione, oppure di sola direzione, oppure di solo csp, oppure di solo cse; le prestazioni di collaudo statico, collaudo tecnico amministrativo, funzionale, ecc. non possono essere assimilati in alcun modo ad una attività di progettazione o direzione lavori e pertanto non verranno considerate ai fini del calcolo dei requisiti;

- come previsto dal § 2.2.2.4 delle Linee guida 1/016, sono, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata, mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell'art. 3, lett. vvvv), del Codice, le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del Codice. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in caso di indagine di mercato e la data di ricezione della lettera d'invito in caso di invito ad offrire, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento, mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati;
- qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più professionisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta; nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico concorrente potrà dichiarare soltanto la parte di servizio svolta nell'ambito del raggruppamento stesso;
- **in caso di raggruppamenti**, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:
 - il requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE o aderenti al contratto di rete;
 - i requisiti relativi al d.m. n. 263/2016 di cui al precedente punto 2, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia;

- il requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione CCIAA) deve essere posseduto da ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE e ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica;
- il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto 4, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto 5, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 6, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria;
- il requisito dell'elenco dei servizi (cd. analoghi) di cui al precedente punto 7, deve essere posseduto, per ciascuna categoria ID, nel complesso del raggruppamento, **sia dalla mandataria, in misura maggioritaria**, sia dalle mandanti;
- il requisito dei servizi di punta di cui al precedente punto 8, potrà essere posseduto, per ciascuna categoria ID, sia da un unico componente che da due diversi componenti del raggruppamento, fermo restando che **la mandataria deve possedere il requisito**, per ciascuna categoria ID, **in misura maggioritaria**.
Il requisito non è frazionabile nell'accezione che, qualora esso sia posseduto da due diversi componenti del raggruppamento, **il singolo servizio** (dei due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID) **dovrà essere posseduto per intero da un solo componente**.
- non è necessario che vi sia corrispondenza fra i requisiti dichiarati, i servizi che verranno eseguiti e le quote di partecipazione. È sempre consentita la possibilità di costituire raggruppamenti temporanei, anche di tipo sovrabbondante;

➤ **in caso di consorzi stabili**, i requisiti di ammissione devono essere posseduti nei termini che seguono:

- il requisito di cui al precedente punto 1 (iscrizione elenco speciale), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori;
- i requisiti relativi al d.m. 263/2016 di cui al precedente punto 2, devono essere posseduti:
 - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
 - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto;
- il requisito di cui al precedente punto 3 (iscrizione CCIAA) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici;
- il requisito relativo all'iscrizione all'Albo di cui al precedente punto 4, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal precedente punto 5, deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di

- cui ai precedenti punti da 6 a 9, ai sensi dell'art. 47 del Codice dei contratti pubblici, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici;
- ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:
 - le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
 - le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
- Si precisa che:
- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l’attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell’oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
 - in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall’art. 46, comma 2, del Codice, sia all’esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga cinque anni successivi a tale costituzione;
- ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice, per il presente contratto pubblico concernente beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, considerata la specificità del settore ai sensi dell’articolo 36 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento, di cui all’articolo 89 del medesimo Codice;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell’art. 4, comma 4, dell’O.C.S.R. n. 109/2020 e delle Linee guida ANAC n. 4/2016, effettuare preliminarmente un’indagine di mercato finalizzata ad individuare n. 10 (dieci) operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, mediante apposito avviso, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, da pubblicare sul profilo del committente per almeno 15 giorni, con specificati i requisiti minimi richiesti ai soggetti interessati;
- b) al fine di favorire una maggiore partecipazione, inviare copia dell’avviso agli ordini professionali territoriali e sul sito della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione;
- c) disporre, al fine del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e proporzionalità previsti dal Codice, nonché dei principi generali di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, che gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata saranno individuati tramite sorteggio pubblico tra quelli che parteciperanno all’indagine di mercato e che saranno ritenuti idonei;
- d) qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a dieci, di procedere all’invito di tutti i manifestanti, prescindendo dal numero minimo;
- e) ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del decreto legge, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara;
- f) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni, applicabile per effetto del principio introdotto dall’art. 11, comma 1, del medesimo decreto, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di

- interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- g) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- h) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- i) di fissare il termine per la ricezione delle offerte in giorni 15 dalla data di invio della lettera d'invito;
- j) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto Semplificazioni stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- k) ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni, stabilire che i concorrenti NON dovranno produrre cauzione provvisoria, trattandosi di garanzia NON necessaria in considerazione della tipologia e specificità della procedura da affidare;
- l) ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto delle sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del medesimo Codice, nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in quanto le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, non si applicano alla presente procedura, a fronte del divieto espressamente previsto dal richiamato articolo 31 del Codice;
- m) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i servizi in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- n) ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;
- o) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
- di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
 - di accettare i controlli previsti dall'«Accordo di Alta Sorveglianza» sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
 - di attestare di non aver superato e di non superare, nemmeno con la partecipazione alla presente procedura, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 33/017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.G. n. 103/020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza e di non superare i limiti ivi consentiti;
- p) stabilire di non avvalersi della facoltà d'incremento dell'anticipazione prevista dall'art. 207, L. 77/2020 e ss.m.ii;

Individuato nella persona dell'Ing. Jan Alexander Frati, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice, dando atto, sulla base della dichiarazione conservata agli atti, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitti d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di

astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Dato atto che sulla base della dichiarazione conservata agli atti, nei confronti del Responsabile Procedimento di Selezione designando a cura della SUA della Provincia di Fermo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Vista la documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e in particolare:

- schema di Avviso di indagine di mercato;
- modello di manifestazione d'interesse;
- schema di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- schema di Contratto;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, è onere della SUA della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I95B17000010001;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA ammontano ad € 717,53 pari allo 0,50 % dell'importo dell'appalto;

Considerato pertanto di potere quantificare come da seguente tabella le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in argomento, comprese all'interno del quadro economico di progetto:

| | |
|--|---------------------|
| Valore economico dell'appalto | 143.506,13 € |
| Cassa previdenziale 4% | 5.740,25 € |
| Imponibile | 149.246,38 € |
| IVA 22% | 32.834,20 € |
| Art. 9 Convenzione S.U.A. Provincia di Fermo | 717,53 € |
| TOTALE | 182.798,11 € |

Dato atto:

- che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 37/2017 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
- di aver richiesto, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 2 febbraio 2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), tramite l'Ufficio Speciale per la

Ricostruzione presso la Regione Marche, la verifica preventiva dell'ANAC, mediante trasmissione della seguente documentazione:

- proposta di determina a contrarre;
 - schema di Avviso di indagine di mercato;
 - schema di Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - schema di Contratto;
 - schema di Lettera d'invito predisposto dalla SUA di Fermo;
 - dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi.
- che, con nota prot. n. 43321 del 29/4/2022, acquisita al ns. prot. al n. 11050 del 29/4/2022, il Dirigente Direzione Coordinamento Ricostruzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha comunicato che sugli atti endoprocedimentali trasmessi da questo Comune per l'avvio della procedura selettiva in oggetto, si è conclusa positivamente la verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - che, in attuazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell'art. 3 del suindicato Nuovo Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, nei termini precisati dall'USR con note prott. nn. 155792 del 08/02/2018 e 40711 del 20/06/2018;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 77/2021 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- l'Ordinanza commissariale n. 37/2017;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/2020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- la *“Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di stazione unica appaltante (s.u.a.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del d. lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 7.04.2014, n. 56”* sottoscritta in data 05/05/2021 con la Provincia di Fermo;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 8 del 14/12/2020 di attribuzione delle funzioni gestionali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei “**Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento denominato “Sisma 2016 - Palazzo comunale O.C.S.R. n. 37/2017”** per un importo a base di gara pari a € 143.506,13 (euro centoquarantatremilacinquecentosei/13) al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- 3) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo l'espletamento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) del D.L. 189/2016 ed in forza della convezione sottoscritta in data 05/05/2021;
- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016, con applicazione della deroga di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 76/020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., per effetto del principio introdotto dall'art. 11, comma 1, del medesimo decreto; invitando i soggetti operatori economici individuati all'esito della manifestazione di interesse pubblicata.
- 5) di **stabilire** che ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'O.C.S.R. n. 109/020 e delle Linee guida ANAC n. 4/016, gli operatori economici con i quali negoziare verranno individuati tramite indagine di mercato effettuata da questo Comune mediante avviso per manifestazione d'interesse pubblicato sul profilo del committente per 15 giorni;
- 6) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 7) di **approvare** i seguenti documenti di gara:
 - Avviso di indagine di mercato;
 - Modello di manifestazione d'interesse;
 - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - Schema di Contratto;
- 8) di **dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice è l' Ing. Jan Alexander Frati, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - nei confronti del Responsabile Procedimento di Selezione designando a cura della SUA della Provincia di Fermo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui

- all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- in forza di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, è onere della SUA della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: I95B17000010001;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA Provincia di Fermo ammontano ad € 717,53 pari allo 0,5% dell'importo dell'appalto;

- 9) di **dare** pertanto **atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei servizi in oggetto sono quelle quantificate nella seguente tabella, comprese nel quadro economico di progetto:

| | |
|--|---------------------|
| Valore economico dell'appalto | 143.506,13 € |
| Cassa previdenziale 4% | 5.740,25 € |
| Imponibile | 149.246,38 € |
| IVA 22% | 32.834,20 € |
| Art. 9 Convenzione S.U.A. Provincia di Fermo | 717,53 € |
| TOTALE | 182.798,11 € |

- 10) di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nelle O.C.S.R. nn. 37/2017 e 109/2020ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
- 11) di **assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

| bilancio | importo spese procedura | capitolo |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 2021 | 717,53 € | 2506/0 |

- 12) di **provvedere** con successivo provvedimento a liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione, a seguito di apposita rendicontazione da parte della stessa;
- 13) di **dare atto** che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
- 14) di **dare atto** che, in attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-Presidenti Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria-INVITALIA sottoscritto in data 2 febbraio 2021 e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel predetto protocollo;

- 15) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 16) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 17) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 18) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - alla SUA Provincia di Fermo, unitamente all'elenco degli operatori economici selezionati tramite indagine di mercato;
- 19) di **dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

L'istruttore dell'atto

F.TO IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. ING. JAN ALEXANDER FRATI

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

Montegranaro, 30-04-2022

Il Responsabile del Settore
F.TO DOTT. ING. JAN ALEXANDER FRATI

Parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)

Montegranaro, 03-05-2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO MONIA RICCI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Montegranaro, 03-05-2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO MONIA RICCI

Certificato di Pubblicazione

Copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio da oggi per 15 gg. consecutivi.

Montegranaro,
Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.TO DR. SAMUELE PIERGENTILI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Montegranaro,
Il Responsabile del Settore
FRATI JAN ALEXANDER